

**CONTRATTO INDIVIDUALE DI LAVORO PER CONFERIMENTO INCARICO DI
RESPONSABILE AREA TECNICA A TEMPO DETERMINATO E PARZIALE (18H
SETTIMANALI) AI SENSI DELL'ART. 110 DEL TUEL**

L'anno 2022 (duemilaventidue), il giorno _____ del mese di _____ presso la sede della
Comunità Montana Alta Tuscia Laziale, sita in via del Carmine n. 23, Acquapendente (Vt)

con la presente scrittura privata, avente per le parti forza di legge,

TRA

Mariosante Tramontana, Segretario comunitario reggente, il quale interviene nel presente contratto
in qualità di Responsabile *ad interim* del Settore Amministrativo, e dichiara di agire esclusivamente
in nome, per conto e nell'interesse dell'Ente che rappresenta (C.F. 80015930565);

E

La sig.ra _____, nata a _____ il _____,
residente in _____ Via _____
C.F. _____ e-mail _____ pec _____;

PREMESSO CHE

- con decreto del Commissario Straordinario Liquidatore n. _____ del _____ veniva
conferito l'incarico di Responsabile dell'Area tecnica della comunità Montana Alta Tuscia
Laziale con contratto di lavoro part time di 18 ore settimanali e a tempo determinato fino al
31.01.2021, ai sensi dell'art. 110, comma 1, del D.Lgs. 267/2000;
- che, con Determinazione del Responsabile del Settore Amministrativo n. 10 del 11/02/2022,
veniva approvato lo schema del presente contratto;

VISTI:

- gli artt. 50, comma 10, e 110, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 (T.U.E.L.);
- il D.Lgs. 165/2001;
- i C.C.N.L. Comparto Regioni ed Enti Locali in vigore;
- il vigente Statuto comunitario;

volendosi ora determinare le norme e condizioni che debbono regolare il rapporto di che trattasi, le
parti, previa ratifica e conferma della narrativa che precede, che dichiarano parte integrante e
sostanziale al presente atto,

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO APPRESSO:

ART. 1- PREMESSE

1. La presente narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente contratto.

ART. 2 - TIPOLOGIA DEL RAPPORTO E OGGETTO DEL CONTRATTO

1. Il Responsabile dell'Area Amministrativa stipula con _____, come meglio sopra generalizzato, che accetta, il presente contratto avente ad oggetto l'incarico di Responsabile dell'Area tecnica, a tempo parziale (18h settimanali) e determinato ai sensi e per gli effetti dell'art. 110, comma 1, del D.Lgs. n. 267/000 (T.U.E.L.).

ART. 3 - DECORRENZA E DURATA

1. L'incarico di responsabile dell'Area tecnica avrà durata di anni uno con scadenza in data 31/01/2023.

2. In nessun caso, il contratto potrà avere durata superiore a quella del mandato elettivo del Presidente in carica e non potrà essere trasformato in contratto a tempo indeterminato.

3. È facoltà delle parti risolvere unilateralmente e anticipatamente il rapporto, con i tempi e nei modi di cui al successivo articolo 12.

ART. 4 - ORARIO E SEDE DI SERVIZIO

- L'orario di servizio è fissato in 18 ore settimanali, su 5 giorni con orario dalle ore 10-13, e un rientro pomeridiano il martedì dalle ore 14,30- 17,30.
- Il Responsabile incaricato dovrà garantire 5 (cinque) presenze settimanali presso la sede della Comunità Montana e dovrà osservare l'orario di servizio settimanale previsto in coerenza con l'orario dell'Ente. Inoltre, egli dovrà essere a disposizione dell'Amministrazione, anche oltre l'orario d'obbligo, per le esigenze connesse alle funzioni affidategli, senza diritto ad ulteriori compensi.
- La sede di destinazione principale dell'attività lavorativa è la Comunità Montana.

ART. 5 – CATEGORIA DI INQUADRAMENTO PROFESSIONALE

1. Ai sensi del C.C.N.L. vigente, la categoria professionale di attuale iscrizione del dipendente è determinata nella categoria D, posizione economica D1, profilo professionale "Istruttore Direttivo Tecnico" di cui all' art. 3 del vigente C.C.N.L. 31 marzo 1999 disciplinante l'ordinamento professionale del personale dipendente.

2. Al dipendente è attribuito il ruolo di Responsabile dell'Area Tecnica ed allo stesso sono assegnate le funzioni corrispondenti, secondo le prescrizioni normative, contrattuali e regolamentari, anche interne dell'Ente.

ART. 6 - MANSIONI

1. Il Responsabile incaricato dovrà svolgere tutte le funzioni, connesse al ruolo ricoperto, previste dalla normativa, anche contrattuale, pubblica, dai regolamenti comunali e dal codice civile.

2. In particolare, a solo titolo esemplificativo e non esaustivo, dovrà:

- espletare le funzioni previste dagli artt. 49 e 107 del D.Lgs. n. 267/2000 e dal D.Lgs. n. 165/2001 e ss. mm. iii., con assunzione di responsabilità per ogni conseguente effetto;
- assumere la responsabilità dell'istruttoria delle Deliberazioni e curare l'esecuzione dei provvedimenti;
- curare la gestione degli uffici e delle risorse affidate nell'ambito degli indirizzi e degli obiettivi definiti dall'Amministrazione comunitaria e concordati a livello di settore e rispondere della validità delle prestazioni ottenute;
- rispondere del pronto adeguamento delle condizioni di fruizione dei servizi alle esigenze che si manifestano nel rapporto con l'utenza, nei limiti dei fattori sotto il proprio controllo;
- assumere, in base alle indicazioni fornite dal Presidente-Commissario e dal Segretario Comunitario, la responsabilità dei procedimenti di competenza del settore, ai sensi degli artt. 4, 5 e 6 della Legge 241/90 e ss. mm. ii., quando non venga attribuita ad altri dipendenti;
- provvedere, con proprie determinazioni numerate, datate e raccolte in numerazione progressiva e per anno di competenza, all'assunzione degli impegni, alla liquidazione ed ordinazione delle spese, dopo averne accertato la regolarità;
- assumere le funzioni di datore di lavoro ai sensi della L. n. 81/2008 e successive modifiche e di Responsabile per la sicurezza ai sensi della L. n. 494/96 e successive modificazioni;
- espletare tutte le competenze per il raggiungimento degli obiettivi assegnati con il PEG per il relativo settore.

3. Le mansioni, funzioni, compiti e responsabilità inerenti il presente rapporto di lavoro sono quelle che Leggi, Regolamenti ed atti Sindacali attribuiscono alla qualifica funzionale di cui all'incarico conferito con il presente contratto e sono fatti comunque salvi i principi fissati dal già richiamato Regolamento comunale sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi.

4. Nell'espletamento dell'incarico dovrà rispettare il segreto d'ufficio e la riservatezza.

ART. 7- TRATTAMENTO GIURIDICO, ECONOMICO E PREVIDENZIALE

1. La retribuzione mensile è quella prevista dal vigente C.C.N.L. del comparto degli Enti locali, con riferimento alla categoria, alla posizione economica di inquadramento, alle ore settimanali, ed è attualmente quantificato in €. 11.990,03 (*euro* Undicimilanovecentonovantaeuro/03), annui lordi.

2. Oltre allo stipendio di cui sopra sono dovute:

- l'indennità di comparto;
- la tredicesima mensilità;
- elemento perequativo;
- l'eventuale assegno per il nucleo familiare;
- indennità di posizione organizzativa, quantificata in €. 6.000 annui lordi per tredici mensilità.

3. Il trattamento economico di cui al presente articolo sarà assoggettato al versamento dei contributi e alle relative ritenute previdenziali ed erariali nelle misure prevista dalla specifica normativa.

ART. 8 - PERIODO DI PROVA

1. Ai sensi dell'art. 7, comma 9, del CCNL 14 settembre 2000, non è richiesto il periodo di prova.

ART. 9 - PROGRAMMI, PROGETTI ED OBIETTIVI

1. Il Responsabile incaricato dovrà conseguire gli obiettivi nonché realizzare i programmi ed i progetti che l'Amministrazione Comunitaria assegnerà all'Area tecnica con il PEG o atti e direttive del Segretario Comunale.

2. Il medesimo Responsabile risponderà della gestione del personale e delle risorse finanziarie e strumentali assegnate con il budget dell'esercizio (PEG), relazionando a fine anno sui risultati conseguiti.

3. Il Responsabile incaricato dovrà partecipare alle conferenze dei servizi e a tutte le altre riunioni d'ufficio convocate dal Presidente, o suo delegato, dal Segretario Comunitario.

ART. 10 - CONTESTAZIONE DI ADDEBITI E VALUTAZIONE RISULTATI

1. Al Responsabile incaricato potranno essere contestati addebiti di natura disciplinare. In tale ipotesi, il procedimento da seguire è quello risultante dal Codice Civile e dalla Legge n. 300/70 (*Statuto dei Lavoratori*), per quanto compatibile, e dalla normativa di cui al D.Lgs. n. 165/2001 e successive modificazione e integrazioni.

2. Per quanto attiene poi la valutazione annuale dei risultati e degli obiettivi conseguiti, si rinvia alla valutazione degli organi appositi (Nucleo di valutazione, OIV).

ART. 11 - INCOMPATIBILITA' ED OBBLIGHI

1. Il Responsabile incaricato dichiara sotto la propria responsabilità:

- di non trovarsi in alcuna delle situazioni di incompatibilità richiamate dal D.Lgs. n. 165/2001 e di non trovarsi in alcuna delle situazioni di inconfiribilità e /o incompatibilità di cui al D.lgs. 39/2013;

- la veridicità del *curriculum* presentato per l'assunzione.

2. Il verificarsi, anche sopravvenuto, di una delle suddette condizioni, ovvero la non veridicità del *curriculum* presentato costituiscono giusta causa di recesso.

3. L'incaricato si impegna a non svolgere contemporaneamente attività lavorative che siano in contrasto con i doveri di imparzialità assunti verso la Comunità Montana e di incompatibilità previsti dalla legge e a richiedere, in ogni caso, alla Comunità Montana Alta Tuscia Laziale la preventiva autorizzazione per lo svolgimento di attività lavorativa presso terzi, fatta eccezione per le prestazioni in corso alla stipula del presente contratto e quelle per le quali non è richiesta l'autorizzazione ai sensi del D.Lgs n. 165/2001.

4. Il Responsabile incaricato dichiara, inoltre, di conoscere ed accettare il contenuto del Codice di Comportamento dei dipendenti della Comunità Montana e del Piano Triennale Anticorruzione.

Art. 12 - RISOLUZIONE E/O REVOCA DEL CONTRATTO

1. È data la facoltà all'incaricato di risolvere unilateralmente e anticipatamente il contratto, con dimissioni presentate per iscritto al Protocollo della Comunità Montana, nei termini e modalità previsti dalla Legge.

2. In caso di mancato rispetto del preavviso, l'incaricato è tenuto a versare alla Comunità Montana una penale equivalente alla retribuzione spettante per il periodo di totale o parziale mancato preavviso.

3. L'incarico è revocato ed il contratto si intende risolto in caso di:

- inosservanza delle direttive del Presidente;
- mancato raggiungimento degli obiettivi;
- responsabilità particolarmente grave e reiterata.

4. E', inoltre, facoltà del Presidente, trattandosi di un incarico conferito *intuitu personae*, revocare l'incarico prima della sua naturale scadenza laddove venisse meno il rapporto fiduciario o ancora in caso di sussistenza di precise ragioni di interesse pubblico, concrete ed attuali, nonché in caso di inadempimento da parte dell'incaricato ai compiti ed ai doveri d'ufficio, in caso di insubordinazione o di comportamenti oltraggiosi verso i superiori. La revoca comporta l'automatica risoluzione del rapporto di lavoro. In tal caso, il Presidente ne darà comunicazione scritta all'incaricato indicandone i motivi.

5. Il contratto è risolto di diritto nel caso in cui l'ente dichiari il dissesto o venga a trovarsi nelle situazioni strutturalmente deficitarie ai sensi dell'art. 110 comma 4 del D.Lgs n. 267/2000. E' altresì risolto nel caso di annullamento del provvedimento d'incarico che ne costituisce il presupposto senza che l'incaricato possa pretendere alcun tipo di risarcimento.

6. Oltre a quanto previsto dai precedenti commi, l'incarico potrà essere risolto nei casi previsti dalla disciplina civilistica e/o, per quanto non diversamente disposto ed applicabile, dal C.C.N.L. regioni ed Enti Locali a tempo determinato.

ART. 13 - DISPOSIZIONI FINALI

1. Il Responsabile incaricato dichiara di accettare tutte le clausole che regolano l'incarico oggetto del presente contratto ed il suo rapporto di lavoro a tempo determinato e *part time*, dando per conosciute le norme ed i procedimenti amministrativi ai quali fa rinvio o che vengono richiamati nel presente contratto.

2. Per quanto riguarda l'istituto della responsabilità, il riposo settimanale e festivo, le ferie, l'esercizio dei diritti di carattere sindacale ed ogni altro istituto di natura giuridica, non espressamente disciplinato dal presente contratto, si rinvia, per analogia, ai contratti collettivi nazionali di lavoro, al Contratto Decentrato e alle altre disposizioni di legge vigenti in materia nonché ai regolamenti interni.

3. La Comunità Montana garantisce al dipendente, che sottoscrivendo acconsente, che il trattamento dei dati personali derivanti dal rapporto di lavoro verrà svolto nel rispetto del D.Lgs n. 196/2003.

4. Competente per ogni controversia derivante dal presente contratto che non si fossero potute definire in via amministrativa, è il Tribunale di Viterbo.

5. Il Presente contratto è esente da imposta di bollo e sarà registrato soltanto in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5, comma 2°, del D.Lgs. n. 131/86, con spese a carico del richiedente.

Letto, confermato e sottoscritto.

Acquapendente, *li*

Il Professionista

La Comunità Montana

Dott. Mariosante Tramontana

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 c.c., le parti dichiarano di approvare espressamente le clausole di cui agli artt. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13.

Acquapendente, *li*

Il Professionista

La Comunità Montana

Dott. Mariosante Tramontana